

02867-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -  
Claudio Cerroni - Consigliere -  
Andrea Gentili - Consigliere -  
Luca Semeraro - Consigliere -  
Gianni Filippo Reynaud - Relatore -

*Sen + 96*

Sent. n. sez. *2873*  
CC - 12/12/2018  
R.G.N. 39951/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Morchid Bouchaib, nato in Marocco il 01/09/1968

avverso l'ordinanza del 04/06/2018 del Tribunale di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

*R*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 giugno 2018, il Tribunale di Potenza ha respinto l'istanza di riesame proposta da Morchid Bouchaib avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. - ravvisando le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 74 e 80, commi 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi stabilmente associato con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, rivestendo egli il ruolo di fornitore della droga.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, deducendo con unico, articolato, motivo la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione.

Si lamenta, in particolare, che l'ordinanza non abbia affrontato le questioni poste dalla difesa con l'istanza di riesame, censurando il ricorso alla tecnica della motivazione *per relationem* al provvedimento del g.i.p., che aveva peraltro attribuito al ricorrente il ruolo di concorrente esterno nel reato associativo, laddove il tribunale del riesame, senza spendere motivazione su tale qualifica, ha invece illogicamente ritenuto il *fumus* della sua partecipazione al sodalizio criminoso. Non era stata precisata la data di costituzione dell'associazione e l'indagato - cui non sono addebitati reati-fine - aveva intrattenuto conversazioni telefoniche, intercettate, con tale Rimi Hassan, al ritenuto fine di effettuare forniture di stupefacenti, soltanto tra il 23 dicembre 2017 e il 7 gennaio 2018, vale a dire in periodo successivo alla commissione dell'ultimo reato-fine ascritto agli altri associati e benché fosse risultato che la necessità da parte del sodalizio di rinvenire nuovi canali di approvvigionamento della sostanza risalisse all'arresto di tale Mario Matera, avvenuto, secondo il ricorrente, nel giugno 2017. Sarebbero dunque insussistenti i gravi indizi di una costante disponibilità a fornire in modo durevole sostanze stupefacenti alla compagine associativa sì da poter ricavare in capo all'indagato la coscienza e volontà di contribuire al mantenimento in vita dell'associazione criminale, non essendo in concreto intervenuta, da parte sua, alcuna cessione di droga, essendo egli stato arrestato, per fatti di droga non riconducibili alla vicenda in esame, il 22 febbraio 2018.

Si lamenta, inoltre, che l'ordinanza impugnata non abbia reso alcuna motivazione sulle censure sollevate con riguardo alla corretta interpretazione ed utilizzabilità delle conversazioni telefoniche in cui è stato parte Morchid e contenga una motivazione meramente apparente sulla sussistenza di specifiche esigenze cautelari.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione alla doglianza circa la sussistenza del *fumus commissi delicti* della partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di spaccio di stupefacenti, restando assorbiti gli ulteriori motivi. La motivazione rispetto ai gravi indizi di partecipazione di Bouchaib Morchid al sodalizio capeggiato da Donato Michele Cifarelli, con particolare riguardo alla durevole comunanza di scopo ed all'*affectio societatis*, è, di fatti, carente.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente - ma necessaria - l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e aa., Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265945).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che:

- a Morchid non è contestato neppure un reato-fine;
- a suo carico risultano soltanto contatti telefonici, a far tempo dal 28 novembre 2017, con tale Rimi Hassan, che il capo di incolpazione indica come sodale che ebbe a svolgere attività di fornitore e corriere di stupefacenti, mentre si dà atto che il capo dell'organizzazione, Cifarelli, fu arrestato in flagranza di reato il giorno successivo;
- l'ordinanza impugnata dà atto che i colloqui tra Morchid e Rimi, in lingua araba, sono criptici e relativi a disponibilità di sostanze stupefacenti da parte del primo per "cercare di risolvere il problema";
- Morchid risulta essersi recato in Marocco tra l'8 e il 20 gennaio 2018, dopo aver comunicato a Rimi che sarebbe stato imminente l'arrivo di droga, dicendogli comunque che avrebbe "lasciato qualcosa per poter lavorare";

- Rimi risulta essersi successivamente recato in comune di Lavello – dove viveva Morchid – in due occasioni (il 30 gennaio e l'8 febbraio) agganciando la medesima cella telefonica in cui si trovava l'utenza del ricorrente;
- le conversazioni tra i due erano proseguite sino al 15 febbraio, pochi giorni prima che il ricorrente fosse arrestato mentre scortava un autocarro a bordo del quale furono rinvenuti 946,5 Kg. di hashish.

2. Ciò posto, osserva il Collegio come gli indizi circa «il tenore dei continui contatti tra gli indagati nel periodo di riferimento, attestante tra gli stessi una consuetudine e dimestichezza di rapporti» e la «non episodicità delle attività criminose ad essi riconducibili» non siano logici indizi della partecipazione del Morchid al sodalizio criminoso oggetto di indagine e siano contraddittori rispetto al fatto che il ricorrente era stato contattato soltanto alla fine del 2017, a seguito dell'arresto di Matera ed in sostanziale concomitanza con l'arresto del capo Cifarelli. Se certamente sussistono gravi indizi che Morchid vendesse all'ingrosso stupefacenti e che i contatti tra lui e Rimi si riferissero all'intento di quest'ultimo di fare illecito acquisto di tali sostanze, è manifestamente illogico ritenere che il descritto quadro possa essere indicativo di quella "comunanza di scopo" richiesta per poter affermare la partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup. oggetto di giudizio, tanto più che l'ordinanza impugnata riconosce "l'inserimento dell'odierno ricorrente anche in altri circuiti criminali". Neppure il g.i.p., peraltro, aveva riconosciuto il ruolo di Morchid quale partecipe del sodalizio, avendo ricostruito il suo apporto in termini di concorrente esterno, senza che l'ordinanza impugnata prenda chiara posizione su tale qualificazione giuridica, limitandosi ad osservare come il provvedimento del primo giudice non abbia espressamente riqualificato in tal modo il provvisorio capo d'inculpazione.

Il Collegio condivide – e ribadisce – il principio secondo cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile all'"*affectio societatis*" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e

aa., Rv. 259881). Sia pur a livello di gravità del quadro indiziario – ciò che è sufficiente nella presente fase cautelare – il tribunale del riesame dovrà dunque compiere quest'indagine, nella specie omessa, sicché l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Potenza, sezione del riesame, per nuovo giudizio sul punto.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Potenza (Sezione per riesame delle misure coercitive).

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen

Così deciso il 12 dicembre 2018.

Il Consigliere estensore  
Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente  
Gastone Andreazza

